

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2000, n. 161.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 di ciascuno degli Atti internazionali stessi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.935 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardastgilli: FASSINO

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHE ISTITUISCE L'UNIVERSITA'  
ITALO-FRANCESE**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di rispondere ai nuovi traguardi dell'integrazione europea, dopo la realizzazione del Mercato Unico e dell'Unione monetaria, e alle prospettive dell'allargamento e del partenariato euromediterraneo,

Convinti che, tra questi, figurano l'istruzione e la formazione delle nuove generazioni

Consapevoli che l'armonizzazione dei percorsi di formazione universitaria e la creazione di istanze comuni tra istituti di formazione quali punti di riferimento per programmi integrati, doppi titoli di studio e diplomi congiunti, rappresentano elementi fondamentali per l'identità del cittadino europeo,

Ricordando che l'Italia e la Francia hanno avviato azioni comuni, sul piano bilaterale così come a livello europeo, per armonizzare i cicli di studio e semplificare le procedure di mutuo riconoscimento nel campo accademico,

Ricordando in particolare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 9 novembre 1949 e il Programma esecutivo culturale dell'11 luglio 1996, nonché l'Accordo intergovernativo di cooperazione universitaria del 5 luglio 1982 e gli Accordi-quadro tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza dei Presidenti delle Università francesi sul riconoscimento dei diplomi e la validità dei titoli del 18 gennaio 1996 e del 24 aprile 1998 e sui dottorati in co-tutela del 13 febbraio 1998,

Animati dallo spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998.

Hanno convenuto quanto segue.

**ARTICOLO 1**

Le Parti Contraenti, nel rispetto dei loro ordinamenti interni e consci degli impegni assunti a livello internazionale, istituiscono l'Università italo-francese, con le finalità di seguito specificate.

**ARTICOLO 2**

L'Università italo-francese, di seguito denominata Università, ha per scopo il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'insegnamento superiore, della formazione permanente e della ricerca.

### ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere l'Università al fine di:

- promuovere la convergenza fra i rispettivi sistemi universitari;
- promuovere il rilascio di doppi titoli di studio e di titoli congiunti e concorrere alla definizione di programmi comuni;
- favorire la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore degli altri Paesi europei a tale processo;
- promuovere programmi congiunti di ricerca e di formazione permanente;
- fornire assistenza alle istituzioni e organismi universitari dei due Paesi in materia di cooperazione interuniversitaria;
- sostenere la creazione di banche-dati e di collegamenti telematici tra i due sistemi universitari, al fine di istituire una rete virtuale di informazione, di insegnamento e di formazione permanente.

### ARTICOLO 4

La sede e il segretariato dell'Università sono ubicati, in Italia, a Torino e, in Francia, a Grenoble.

### ARTICOLO 5

Le disposizioni del presente Accordo si intendono nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle due Parti Contraenti.

### ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti definiscono in un Protocollo separato le attività comuni, le modalità di finanziamento e ogni aspetto collegato al funzionamento dell'Università.

### ARTICOLO 7

Ogni disputa che possa sorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo sarà risolta per le vie diplomatiche.

### ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure di ratifica.


Il presente Accordo è sottoscritto per una durata indeterminata. Ciascuna Parte Contraente può denunciarlo in qualsiasi momento con preavviso di dodici mesi. La denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da programmi avviati nel quadro del presente Accordo.

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti hanno firmato il presente Accordo e apposto il loro sigillo.

Fatto a Firenze, il 6 ottobre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica italiana

Il Ministro degli Affari Esteri



Per il Governo della  
Repubblica francese


Il Ministro degli Affari Esteri



Il Ministro dell'Università e della  
Ricerca Scientifica e Tecnologica



Il Ministro dell'Educazione  
Nazionale, della Ricerca e della  
Tecnologia



**PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
FRANCESE CHE ISTITUISCE  
L'UNIVERSITA' ITALO-FRANCESE  
FIRMATO IL 6 OTTOBRE 1998 A FIRENZE**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati "Parti Contraenti",

richiamandosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, firmato il 6 ottobre 1998 a Firenze, ed in particolare all'art. 6,

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Nel presente Protocollo sono indicate le attività comuni, le modalità di finanziamento e tutti gli aspetti concernenti il funzionamento dell'Università italo-francese, di seguito denominata "Università".

**ARTICOLO 2**

Le attività dell'Università sono finalizzate a:

- promuovere rapporti e scambi di docenti e studenti fra le istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi, al fine di costituire una rete di istituzioni su obiettivi di formazione integrata;
- favorire iniziative di interesse comune in materia di formazione iniziale e continua, di ricerca e di formazione dei giovani ricercatori.

In tale quadro, l'Università promuove e sostiene, in particolare, azioni nei seguenti settori:

- attuazione di programmi di studio e di ricerca italo-francesi, in differenti discipline e differenti cicli di studio, con l'obiettivo dell'armonizzazione dei cicli di studio e dello sviluppo di iniziative di comune interesse, nello spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998;
- realizzazione di periodi di studio della durata di almeno 6 mesi nelle istituzioni partner, vigilando affinché i periodi di studio e gli esami sostenuti siano reciprocamente riconosciuti;
- realizzazione di periodi di tirocinio professionale, compresi gli stages in azienda;
- conseguimento, in seguito a programmi di studio integrati, di:
  - a. doppi diplomi o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale;
  - b. dottorati con tesi in co-tutela;
- attivazione di progetti comuni nel campo della ricerca e dello sviluppo, promuovendo in particolare progetti complementari e interdisciplinari;
- realizzazione di iniziative comuni in materia di formazione permanente e insegnamento a distanza.

L'Università si impegna a costituire un centro d'informazione e di documentazione, a mettere in rete le istituzioni attive nella cooperazione italo-francese e a creare un sito Internet.

### ARTICOLO 3

L'Università promuove partenariati con le istituzioni di istruzione superiore di altri paesi dell'Unione Europea al fine di realizzare un sistema armonizzato di percorsi formativi, come convenuto e sottoscritto nella Dichiarazione della Sorbona. A tale scopo, partecipa alla promozione di ogni iniziativa che, a livello comunitario, possa contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

### ARTICOLO 4

L'Università è aperta alla collaborazione con istituzioni di istruzione superiore dei Paesi terzi, in particolare europei e dell'area mediterranea, con l'obiettivo di promuovere corsi integrati di studio e la partecipazione congiunta a programmi comunitari ed internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

### ARTICOLO 5

L'Università stabilisce partenariati con e tra le istituzioni di istruzione superiore, imprese, enti territoriali e di ricerca dei due Paesi, al fine di incoraggiare ogni forma di collaborazione utile al conseguimento degli obiettivi dell'Università stessa.

### ARTICOLO 6

L'esame e l'esecuzione di tali attività sono assicurati da:

- il Consiglio Scientifico, costituito da un numero uguale di personalità italiane e francesi (7), nominate per tre anni secondo le procedure proprie di ciascuna delle Parti Contraenti, cioè, rispettivamente:

- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- cinque (5) rappresentanti della comunità universitaria e scientifica.

Il Consiglio può far ricorso, a titolo consultivo, ad uno o più esperti di ambienti professionali e scientifici.

Il Consiglio elegge per tre anni, tra i suoi membri, un Presidente e un Vice-Presidente.

Tali funzioni sono assunte a turno da ciascuna delle due Parti Contraenti.

- il Segretariato, che ha la sede, per la parte italiana, a Torino e, per la parte francese, a Grenoble.

I due Segretari sono nominati dai Ministri responsabili dell'Università e della Ricerca per una durata di tre anni rinnovabili. Le funzioni di Segretario Generale sono assicurate a turno da ciascuna delle Parti Contraenti. Il Segretariato Generale attua gli orientamenti definiti dal Consiglio.

### ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti si impegnano a sostenere in parti uguali le spese di avvio e di funzionamento dell'Università.

Tale disposizione va intesa nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle Parti Contraenti.

Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Università ricerca ogni forma di sostegno, in particolare finanziario, da parte di persone fisiche o giuridiche.

Le iniziative enunciate all'art. 2 possono anche beneficiare di contributi su linee di finanziamento nazionali, comunitarie o internazionali. In tale contesto il Segretariato offre il suo appoggio alle iniziative destinate alla partecipazione a bandi e gare comunitarie.

#### ARTICOLO 8


Il presente Protocollo ha la stessa durata dell'Accordo al quale si riferisce.

Esso entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate il completamento delle rispettive procedure interne, purché la suddetta entrata in vigore non preceda quella dell'Accordo al quale si riferisce. Esso può essere modificato di comune accordo tra le Parti Contraenti e le modifiche così decise congiuntamente entrano in vigore con Scambi di Note.

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Firenze, il 6 ottobre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Il Ministro dell'Università  
e della Ricerca Scientifica e  
Tecnologica  
della Repubblica italiana



Il Ministro dell'Educazione  
Nazionale, della Ricerca e della  
Tecnologia  
della Repubblica francese



#### LAVORI PREPARATORI

##### Senato della Repubblica (atto n. 4272):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINT) il 15 ottobre 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 1999 con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 7 febbraio 2000 (atto n. 4272/A) - relatore sen. VERTONE GRIMALDI.

Esaminato in aula ed approvato il 10 febbraio 2000.

##### Camera dei deputati (atto n. 6756):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 febbraio 2000, con pareri delle commissioni I, V, e VII.

Esaminato dalla III commissione il 16 marzo e il 4 aprile 2000.

Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n. 6756/A) - relatore on. NICOLINI.

Esaminato in aula il 2 maggio 2000 e approvato il 10 maggio 2000.

00G0207